

“COMITATO GENITORI LICEO GALILEO GALILEI- CARAVAGGIO”

STATUTO

Aggiornato nell'assemblea del 19/03/2011 ed approvato all'unanimità

Cod.fiscale 93009480166

sede : Via S.Francesco,63- Caravaggio (BG)-24043

art.1. E' costituito il Comitato Genitori del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Caravaggio, con sede presso l'Istituto stesso, il suddetto è costituito con il compito di favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nell'ambito dell'Istituto scolastico (C.M. n°274 del 19/9/1984) e per un efficiente collegamento tra le famiglie, gli organi collegiali e il territorio. Il Comitato è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Rispetta i valori sanciti dalla costituzione italiana e non persegue fini di lucro.

art.2. Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola (art 15 D.L.297/94). Per problemi particolari potranno essere invitati ad intervenire ai lavori consulenti esterni senza diritto di voto.

art.3. Il Comitato Genitori va rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di classe.

art.4. Gli organi del Comitato Genitori sono il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario, L'Assemblea dei Rappresentanti di classe e di tutti i genitori.

art.5. Il Comitato dei Genitori elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario/Tesoriere e può costituire eventualmente un Consiglio Direttivo: per tutti la carica dura un anno.

art.6. Ad ogni Rappresentante di Classe spetta il compito di portare al comitato le istanze/proposte emerse dal proprio Consiglio di Classe e curare che il comitato espleti la sua richiesta. I Rappresentanti di Classe devono far partecipi, attraverso proprie comunicazioni ogni nucleo familiare delle rispettive classi, dei lavori del comitato.

art.7. Il Comitato Genitori ha le funzioni di:

- Tenere i rapporti con gli organi collegiali e con il territorio.
- Avanzare proposte in merito a suggerimenti per l'acquisto di attrezzature tecniche, scientifiche, informatici, audiovisivi, ecc..
- Avanzare proposte in merito ad iniziative formative per l'approfondimento culturale dei problemi.
- Promuovere iniziative atte a migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia, nel quadro delle comuni responsabilità educative e nel rispetto della diversità dei ruoli, delle diverse identità, delle proprie competenze.

art.8. Il Comitato Genitori si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità ed almeno due volte nel corso dell'anno. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato Genitori è convocato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Le convocazioni avverranno tramite la Scuola, con comunicazione scritta e protocollata, come previsto dall'art. 15 D.L.297/94. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal segretario almeno con cinque giorni d'anticipo sulla data di convocazione, per discutere e deliberare sulla base di un dettagliato ordine del giorno nel quale dovrà essere incluso la

voce"varie ed eventuali". L'assemblea Straordinaria potrà essere convocata, ogni volta che se ne ravviserà la necessità e l'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata.

art.9. l'assemblea del Comitato è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Rappresentanti dei Genitori e potrà deliberare a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea del Comitato potrà deliberare a maggioranza dei presenti. Alle assemblee possono partecipare tutti i genitori degli studenti con diritto di parola ed opinione.

art.10. I lavori del Comitato dei Genitori devono essere verbalizzati. I verbali sono conservati dal segretario. I verbali delle assemblee dovranno essere resi pubblici entro quindici giorni con i mezzi ritenuti più idonei (sito Liceo Ass. Genitori) e con affissione all'albo dell'Istituto.

art.11. L'onere finanziario che deriva dal funzionamento del Comitato Genitori per lo svolgimento del programma previsto dall'Assemblea è coperto da un fondo che si costituisce attraverso:

- Contributi volontari dei Genitori
- Contributi di terzi, siano essi persone enti o ditte, dati a qualsiasi titolo.
- Proventi derivanti da iniziative del comitato

art.12. Il rendiconto della gestione trascorsa deve essere presentato dalla Segreteria del Comitato dimissionaria, alla prima assemblea del Comitato dopo le elezioni. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. Deliberazioni e rendiconto sono pubblici e a disposizione di ciascun membro del Comitato o di chiunque ne faccia una motivata richiesta.

art.13. In caso di scioglimento del Comitato Genitori eventuali rimanenze di cassa saranno devolute al "Liceo Galileo Galilei" di Caravaggio per l'acquisto di materiale atto a migliorare lo svolgimento delle attività didattiche. Per lo scioglimento del Comitato Genitori è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

art.14. Gli eventuali acquisti fatti dal Comitato direttamente o tramite la scuola resteranno a disposizione del Liceo "Galileo Galilei" e in particolare tutte le attrezzature per il miglioramento dell'attività scolastica diventeranno gestione patrimoniale dell'istituto il quale provvederà alla gestione ordinaria.

art.15. L'incarico di curare la gestione dei fondi può essere affidato dal Comitato ad un genitore dell'Istituto, anche non facente parte del Comitato. Per la validità dei pagamenti è necessaria la firma del Presidente o Vice-Presidente designati dal comitato stesso.

art.16. E' fatto obbligo a tutti gli organizzati nel Comitato di osservare e far osservare il presente regolamento. Per la modifica del presente Statuto basta la maggioranza relativa dell'assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

- Dichiarazione 36 - Si dichiara che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art.148 del Tuir e del comma 7 dell'art.4 del D.P.R.633 del 1973 :
~~lett.a)~~ ~~lett.b)~~ ~~lett.c)~~ ~~lett.d)~~ ~~lett.e)~~ ~~lett.f)~~

L'ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella dichiarazione stessa, e relativi a :

- **lett. a):** divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- **lett. b):** obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllori cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- **lett. c):** disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- **lett. d):** obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- **lett. e):** eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.
- **lett. f):** intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

